



COMUNE DI RIVAROSSA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23

OGGETTO :
INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE EX ART. 1 COMMA 557 L.311.2004 PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.10.2023

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di marzo alle ore otto e minuti trenta nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VALLINO Enrico	Presidente	No
GOLETTA Lucia	Vice Sindaco	Sì
MORUTTO Fabrizio	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Susanna BARBATO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **GOLETTA Lucia**, nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE EX ART. 1 COMMA 557 L.311.2004 PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.10.2023

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 14.02.2023 ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025. Approvazione” con la quale nell’ambito della Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano – Sottosezione 3.3 – Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025 viene previsto:
ANNO 2023:
assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo Geometra Area Servizi al Territorio – categoria D, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell’art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 61 della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio dell’economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
 - concorso pubblicoprevio esperimento dell’obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001;
- Vista la nota prot. n. 549 del 24.02.2023, con la quale il dipendente a tempo indeterminato con codice n. 45, ha chiesto, ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n.119/2011, di usufruire di un periodo congedo straordinario per assistenza genitori in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 dalla competente Commissione Medica, per il periodo dal 01.04.2023 al 31.10.2023;
- Considerato che gli adempimenti di competenza del servizio, di primaria importanza nell’attività del Comune, sono assicurati avvalendosi di personale qualificato dipendente da un altro Comune, non essendo presenti all’interno dell’Ente figure professionali idonee allo svolgimento delle funzioni inerenti l’ufficio in argomento.
- Richiamati:
 - l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35.”*;
 - l’art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.”*
 - l’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
 - l’art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale recita *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”*;
- Dato atto che l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) testualmente recita: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”*;
- Rilevato che la Corte dei Conti nella Sezione di Controllo Regionale per il Piemonte nella Deliberazione n. 223/2012, con riferimento agli incarichi ex art. 1, comma 557, della summenzionata Legge, ha chiarito che:
 - la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di provenienza del dipendente;

- il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
 - in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, inoltre, si ritiene che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;
- Dato atto dell'orientamento applicativo ARAN del 07.07.2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 T.U.E.L. e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
 - Visto il parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 avente ad oggetto “Problematiche interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 557 legge 30/12/2004 n. 311” ai sensi del quale “l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali”;
 - Richiamata, inoltre, la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali n. 2 del 26/05/2014 che, richiamando il parere della Sez. 1 n. 3764 dell'11/12/2013 del Consiglio di Stato, ha rammentato che, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, si configura come normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni;
 - Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, modificato con la Legge 183/2011 e, per ultimo, l'art. 4 ter c. 12 della L. 44/2012, che fissa un limite di spesa annuo nei limiti della spesa sostenuta nell'esercizio 2009, relativamente all'acquisizione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibili;
 - Rilevato che sussiste per l'Ente la capacità di spesa di poter far fronte alla conseguente spesa, essendo la stessa entro i limiti previsti per l'anno;
 - Dato atto che la Corte dei Conti nella Sezione Autonomie con Deliberazione n. 23 del 20.06.2016 ha osservato che la prestazione aggiuntiva di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2014 andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per la quota di costo aggiuntivo;
 - Accertato tale forma di prestazione lavorativa di dipendenti pubblici operanti nell'ambito dello stesso settore in altri Enti appare, al momento, l'unica soluzione percorribile e la soluzione ottimale per rendere l'attività lavorativa più possibile rispondente in tempi brevi alle esigenze del servizio, stante l'esperienza tecnico-pratica in possesso delle figure stesse;
 - Vista la nota prot. n. 526 in data 22.02.2023 con la quale è stato richiesto al Comune di Volpiano l'autorizzazione a svolgere incarico ex art. 1, comma 557 L. 31/2004 per un impegno settimanale di un massimo di n.12 ore all'arch. Castagnone Gabriella, dipendente del Comune sopra citato, categoria D posizione economica D1;
 - Vista la normativa vigente e in particolare l'articolo 1, comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311 il quale prevede: *“I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
 - Vista la Determinazione del Responsabile Segretario Comunale n. 430 del 06.03.2023 del Comune di Volpiano con la quale viene autorizzata l'arch. Castagnone Gabriella ad espletare il servizio di che trattasi nel periodo 01.04.2023 - 31.10.2023;
 - Considerato pertanto necessario e possibile affidare alla dipendente sopra citata, Responsabile Settore Tecnico, del Comune di Volpiano Categoria D – posizione economica D1 - l'incarico di prestazione di attività lavorativa presso l'ufficio tecnico, Area Servizi al Territorio, di questo Comune per il periodo 01.04.2023 - 31.10.2023;

- Ritenuto di corrispondere, per l'incarico in oggetto, il compenso orario in base alle ore svolte così come stabilito da CCNL Funzioni Locali per il lavoro straordinario diurno e il rimborso delle spese di viaggio quantificate in 1/5 del prezzo carburante al chilometro mensilmente sulla base della effettiva percorrenza;
- Visto lo schema di disciplinare di incarico il quale regolerà il rapporto tra il Comune e la sig.ra Castagnone Gabriella;
- Considerato che Responsabile dei Servizi Finanziari, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere favorevole dal punto di vista sia tecnico-amministrativo sia contabile, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di **affidare**, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, all'arch. Castagnone Gabriella, dipendente del Comune di Volpiano, Responsabile Settore Tecnico –Categoria D1, l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per il periodo dal 01 aprile 2023 al 31 ottobre 2023 per un massimo di n. 12 settimanali, da svolgere al di fuori del suo normale orario di servizio presso il Comune di Volpiano;
2. Di **corrispondere**, per l'incarico in oggetto, il compenso orario in base alle ore svolte così come stabilito da CCNL Funzioni Locali per il lavoro straordinario diurno, oltre oneri di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio, quantificate in 1/5 del prezzo carburante al chilometro mensilmente sulla base della effettiva percorrenza;
3. Di **approvare** l'allegato schema di disciplinare di incarico il quale regolerà il rapporto tra il Comune e la sig.ra Castagnone Gabriella;
4. Di **autorizzare** il Responsabile del Servizio Amministrativo Economico Finanziario alla sottoscrizione del disciplinare di incarico approvato con il presente provvedimento;
5. Di **demandare** al Responsabile del Servizio ogni successivo e conseguente adempimento derivante dall'adozione del presente provvedimento.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to : GOLETTO Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa Susanna BARBATO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs. 267/00)

Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune, il presente verbale è trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Susanna BARBATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Art.32 L.69/09)

Si attesta che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 30/03/2023 all'albo pretorio on line di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Rivarossa, li 30/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Susanna BARBATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 08/03/2023

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Rivarossa, li 08/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Susanna BARBATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivarossa, li 30/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Susanna BARBATO